

## **ALLEGATO A ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DC/PRO/2022/15**

### **APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI APPROVATO CON DELIBERA PG.N. 80301/2014 E SS.MM.II.: AGEVOLAZIONE TARI UTENZE NON DOMESTICHE E NUOVE IPOTESI DI ESENZIONE PER L'ANNO 2022; NUOVI TERMINI DI VERSAMENTO.**

#### **Art.1**

#### **(introduzione dell'art.17 sexies)**

#### **Art. 17 sexies AGEVOLAZIONE TARI UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA 2022**

1. Per l'annualità di competenza 2022 si ritiene opportuno introdurre una riduzione tariffaria ex art.1 comma 660 della legge n. 147 del 2013 per quelle categorie di utenze non domestiche, regolarmente iscritte in tassa, che a causa dell'emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus Covid-19 siano state costrette a sospendere la loro attività, o a esercitarla in forma ridotta anche a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno disposto la sospensione parziale o totale, o che più di altre abbiano subito una contrazione nelle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura.

2. La suddetta riduzione è così articolata:

a) nessuna riduzione della TARI per le attività di seguito specificate nell'ambito delle singole classi (di cui all'art. 14 comma 4 del presente regolamento):

1 - Associazioni e Istituzioni: Politiche - Sindacali – Religiose, Ass.Tecn.-Economiche, Enti di Assistenza, Enti Pubblici non economici, Istituti Religiosi
3- Stazioni, Magazzini e depositi non al servizio di attività industriali o commerciali e senza alcuna vendita diretta
6 – Convitti, Collegi, Caserme, Carceri ed ogni altro tipo di convivenza
7 – Case di Cura e Riposo
8 - Ospedali
9 – Uffici commerciali, Agenzie finanziarie, Assicurazioni, Ambulatori, Poliambulatori, Laboratori Analisi Cliniche, Studi Medici, Studi Veterinari
10 – Banche, Istituti di Credito e Studi Professionali
11 - Esercizi commerciali di generi non alimentari: edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie

15 - Attività industriali con capannoni di produzione
18 - Supermercati alimentari, esercizi commerciali di generi alimentari (con esclusione di quelli previsti alla classe 19), Pizzerie da asporto
19 - Ortofrutta, Pescherie
20 - Ipermercati di generi misti
21 - Banchi di mercato generi alimentari (che non hanno subito provvedimenti di sospensione dell'attività)

b) riduzione del 25% della TARI a favore di ciascuna delle attività di seguito specificate nell'ambito delle singole classi (di cui all'art. 14 comma 4 del presente regolamento):

9 - Agenzie ippiche, Ricevitorie totip
19 - Fiori e piante

c) riduzione del 40% della TARI a favore di ciascuna delle attività di seguito specificate nell'ambito delle singole classi (di cui all'art. 14 comma 4 del presente regolamento):

1 -Biblioteche, Musei, centri diurni
3- Autorimesse, Autoservizi, Autotrasporti e laboratori artistici
4 - Distributori carburante, Aree di parcheggio, Aree di posteggio, Campeggi, Impianti Termali
13- Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiera, barbiere, estetista
14 - Officine, Carrozzerie, Laboratori, Botteghe artigianali
22 - Sale giochi

d) riduzione del 50% della TARI a favore di ciascuna delle attività di seguito specificate nell'ambito delle singole classi (di cui all'art. 14 comma 4 del presente regolamento):

1 - Scuole di formazione professionale e di avviamento al lavoro, università private, asili nido.
2- Cinematografi e teatri
5 - Esposizioni, Autosaloni
6 - Alberghi (senza ristorante), Pensioni, Locande, Affittacamere, Bed and Breakfast (e ogni altra attività ricettiva tenuta ad applicare l'imposta di soggiorno)

9 – Agenzie di viaggi
11- Esercizi commerciali di generi non alimentari (ad eccezione di edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie)
12- Banchi di mercato di generi non alimentari (beni durevoli)
16 - Ristoranti (anche inseriti in strutture alberghiere), Trattorie, Pizzerie, Tavole calde, Osterie, Pub, Mense, Birrerie, Hamburgerie
17 - Bar, Gelaterie, Pasticcerie
18 - Rosticcerie
21 – Banchi di mercato generi alimentari (che hanno subito provvedimenti di sospensione dell'attività)
22 - Discoteche, Sale da ballo

e) riduzione del 50% della TARI a favore delle scuole paritarie dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado di cui al comma 2 dell'art. 7 del presente regolamento.

f) riduzione del 50% della TARI a favore di attività che svolgono in via principale attività di allestimento fieristico. La riduzione di cui alla lettera f) è concessa su istanza del contribuente, da presentare entro il 31 maggio 2022. Tale riduzione è applicata a conguaglio sulla tassa dovuta per l'annualità di competenza 2022 per la seconda rata, in scadenza al 02 dicembre 2022, in base al positivo riscontro dell'ufficio sull'effettiva esistenza dei necessari presupposti.

3. La riduzione di cui alle lettere b), c), d) ed e) trova automatica applicazione sulla base delle risultanze della banca dati tributaria. Pertanto, ai fini del riconoscimento della riduzione in oggetto, il Comune consulta d'ufficio la banca dati TARI e su tali basi viene quantificata la tassa risultante dovuta per l'annualità 2022 nel "prospetto riassuntivo" (di cui all'art.22 comma 3 del presente regolamento).

## **Art.2**

### **(introduzione dell'art.17 septies)**

#### **Art. 17 septies ESENZIONE TARI UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2022**

1. Per l'annualità di competenza 2022 si ritiene opportuno introdurre un'esenzione ex art.1 comma 660 della legge n. 147 del 2013 a favore delle attività di seguito specificate, regolarmente iscritte in tassa, nell'ambito delle singole classi di cui all'art. 14 comma 4 del presente regolamento: associazioni o istituzioni culturali e sportive; circoli; palestre e impianti sportivi .

2. L'esenzione per le associazioni o istituzioni culturali e sportive, per i circoli e per le palestre e gli impianti sportivi trova automatica applicazione sulla base delle risultanze della banca dati tributaria. Pertanto, ai fini del riconoscimento dell'esenzione in oggetto, il Comune consulta d'ufficio la banca dati TARI e su tale base viene quantificata la tassa risultante dovuta per l'annualità 2022 nel "prospetto riassuntivo" (di cui all'art.22 comma 3 del presente regolamento).
3. Per l'annualità di competenza 2022 si ritiene, altresì, opportuno introdurre un'esenzione ex art.1 comma 660 della legge n. 147 del 2013 a favore delle associazioni di volontariato o di promozione sociale che perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi.
4. L'esenzione per le associazioni di volontariato o di promozione sociale di cui al comma 3 è concessa su istanza del contribuente, da presentare entro il 31 maggio 2022. Tale esenzione è applicata a conguaglio sulla tassa dovuta per l'annualità di competenza 2022 per la seconda rata, in scadenza al 02 dicembre 2022, in base al positivo riscontro dell'ufficio sull'effettiva esistenza dei necessari presupposti.

**Art. 3**  
**(modifiche all'art.22)**

1. Viene introdotto il comma 2-quinquies.

<b>Art.22 VERSAMENTI</b>	<b>Art.22 VERSAMENTI</b>
<p>1. La TA.RI. ai sensi dell'art.1 comma 690 è applicata e riscossa dal Comune.</p> <p>2. L'importo della tassa deve essere annualmente versato – con le modalità stabilite dall'art.1 comma 688 L.147/13- in due rate di pari importo, con scadenza -per l'annualità 2014- 16 giugno e 16 dicembre, con possibilità di pagamento in unica soluzione entro la scadenza del 16 giugno.</p> <p>2-bis. A decorrere dall'annualità 2015 le scadenze del versamento di cui al comma 2 sono fissate per il 16 maggio e il 30 novembre, con possibilità di pagamento in unica soluzione entro il 16 maggio.</p>	<p>1. La TA.RI. ai sensi dell'art.1 comma 690 è applicata e riscossa dal Comune.</p> <p>2. L'importo della tassa deve essere annualmente versato – con le modalità stabilite dall'art.1 comma 688 L.147/13- in due rate di pari importo, con scadenza -per l'annualità 2014- 16 giugno e 16 dicembre, con possibilità di pagamento in unica soluzione entro la scadenza del 16 giugno.</p> <p>2-bis. A decorrere dall'annualità 2015 le scadenze del versamento di cui al comma 2 sono fissate per il 16 maggio e il 30 novembre, con possibilità di pagamento in unica soluzione entro il 16 maggio.</p>

<p>2-ter. A decorrere dall'annualità 2020 le scadenze del versamento di cui al comma 2 sono fissate per il 16 maggio e il 02 dicembre, con possibilità di pagamento in un' unica soluzione entro il 16 maggio.</p> <p>2-quater. In deroga a quanto previsto al comma precedente per l' annualità 2021 le scadenze del versamento di cui al comma 2 sono fissate per il 30 giugno e il 02 dicembre, con possibilità di pagamento in un' unica soluzione entro il 02 dicembre .</p> <p>3. Il Comune, per facilitare il corretto versamento della tassa fa pervenire ai contribuenti – entro le scadenze di cui al comma 2 ed entro la scadenza della prima rata di cui al comma 2 bis, comma 2 ter, comma 2 quater e della rata unica di cui al comma 3 quater – apposito prospetto riassuntivo della tassa risultante dovuta sulla base delle dichiarazioni presentate, comprese le dichiarazioni tardive di cui all'art. 29 del Regolamento delle entrate comunali e della relativa riscossione PG 1579/2012, allegando il modulo di versamento.</p> <p>Alle persone giuridiche il prospetto riassuntivo della tassa risultante dovuta viene trasmesso all'indirizzo pec estratto dall'Indice Nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).</p> <p>3-bis. I contribuenti rimasti estranei all'elaborazione dei prospetti riassuntivi di cui al comma 3 possono essere invitati al pagamento della tassa -previo invio di apposito prospetto riassuntivo ed allegato modulo di versamento – in due rate con scadenza 30 settembre e 30 novembre.</p>	<p>2-ter. A decorrere dall'annualità 2020 le scadenze del versamento di cui al comma 2 sono fissate per il 16 maggio e il 02 dicembre, con possibilità di pagamento in un' unica soluzione entro il 16 maggio.</p> <p>2-quater. In deroga a quanto previsto al comma precedente per l' annualità 2021 le scadenze del versamento di cui al comma 2 sono fissate per il 30 giugno e il 02 dicembre, con possibilità di pagamento in un' unica soluzione entro il 02 dicembre .</p> <p><b>2-quinquies. In deroga a quanto previsto al comma 2-ter, per l' annualità 2022 le scadenze del versamento di cui al comma 2 sono fissate per il 30 giugno e il 02 dicembre, con possibilità di pagamento in un' unica soluzione entro il 30 giugno .</b></p> <p>3. Il Comune, per facilitare il corretto versamento della tassa fa pervenire ai contribuenti – entro le scadenze di cui al comma 2 ed entro la scadenza della prima rata di cui al comma 2 bis, comma 2 ter, comma 2 quater, <b>2 quinquies</b> e della rata unica di cui al comma 3 quater – apposito prospetto riassuntivo della tassa risultante dovuta sulla base delle dichiarazioni presentate, comprese le dichiarazioni tardive di cui all'art. 29 del Regolamento delle entrate comunali e della relativa riscossione PG 1579/2012, allegando il modulo di versamento. Alle persone giuridiche il prospetto riassuntivo della tassa risultante dovuta viene trasmesso all'indirizzo pec estratto dall'Indice Nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).</p> <p>3-bis. I contribuenti rimasti estranei all'elaborazione dei prospetti riassuntivi di cui al comma 3 possono essere invitati al pagamento della tassa - previo invio di apposito prospetto riassuntivo ed allegato modulo di versamento - in due rate con scadenza 30 settembre e 30 novembre.</p>
---	--

<p>3-ter. Per l'annualità 2020 i contribuenti rimasti estranei all'elaborazione dei prospetti riassuntivi di cui al comma 3 possono essere invitati al pagamento della tassa -previo invio di apposito prospetto riassuntivo ed allegato modulo di versamento – in un' unica soluzione entro il 02 dicembre .</p> <p>3-quater. Per l'annualità 2020 è prevista la sospensione del pagamento delle prime due rate (16 maggio e 30 settembre) e il pagamento in un' unica soluzione entro il 02 dicembre 2020.</p> <p>3-quinquies. A decorrere dall'annualità 2021 i contribuenti rimasti estranei all'elaborazione dei prospetti riassuntivi di cui al comma 3 possono essere invitati al pagamento della tassa - previo invio di apposito prospetto riassuntivo ed allegato modulo di versamento - in due rate con scadenza 30 settembre e 2 dicembre.</p> <p>4. Il contribuente è tenuto ad effettuare il versamento entro i termini di cui ai precedenti commi 2 , 2bis , 2ter, 2 quater, 3bis, 3ter, 3 quater e 3 quinquies per non incorrere nella sanzione prevista dal comma 695 dell'art.1 L.147/13 legata all'omesso o insufficiente versamento della tassa risultante dalla dichiarazione. E' obbligo del contribuente prestare la necessaria diligenza ed attivarsi in caso di mancato recapito del prospetto di calcolo (predisposto dal comune per facilitare il versamento) del tributo per poter comunque seguire il versamento entro il relativo termine di scadenza.</p> <p>5. Il Comune effettua la riscossione coattiva del tributo con le modalità indicate nell'apposito regolamento sulle entrate comunali e relativa riscossione.</p>	<p>3-ter. Per l'annualità 2020 i contribuenti rimasti estranei all'elaborazione dei prospetti riassuntivi di cui al comma 3 possono essere invitati al pagamento della tassa -previo invio di apposito prospetto riassuntivo ed allegato modulo di versamento – in un' unica soluzione entro il 02 dicembre .</p> <p>3-quater. Per l'annualità 2020 è prevista la sospensione del pagamento delle prime due rate (16 maggio e 30 settembre) e il pagamento in un' unica soluzione entro il 02 dicembre 2020.</p> <p>3-quinquies. A decorrere dall'annualità 2021 i contribuenti rimasti estranei all'elaborazione dei prospetti riassuntivi di cui al comma 3 possono essere invitati al pagamento della tassa - previo invio di apposito prospetto riassuntivo ed allegato modulo di versamento - in due rate con scadenza 30 settembre e 2 dicembre, <b>con possibilità di pagamento in un'unica soluzione entro il 30 settembre.</b></p> <p>4. Il contribuente è tenuto ad effettuare il versamento entro i termini di cui ai precedenti commi 2 , 2bis , 2ter, 2 quater, <b>2 quinquies</b> 3bis, 3ter, 3 quater e 3 quinquies per non incorrere nella sanzione prevista dal comma 695 dell'art.1 L.147/13 legata all'omesso o insufficiente versamento della tassa risultante dalla dichiarazione. E' obbligo del contribuente prestare la necessaria diligenza ed attivarsi in caso di mancato recapito del prospetto di calcolo (predisposto dal comune per facilitare il versamento) del tributo per poter comunque seguire il versamento entro il relativo termine di scadenza.</p> <p>5. Il Comune effettua la riscossione coattiva del tributo con le modalità indicate nell'apposito regolamento sulle entrate comunali e relativa riscossione.</p>
---	---